

Limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione -Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5142 del 21/02/2019

Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - norme integrative e non del cod. Civ. -Disposizioni dei regolamenti locali che determinano la distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e norme che riguardano l'altezza degli edifici senza riferimento alle distanze - Violazione - Conseguenze - Differenziazione - Fondamento.

In tema di distanze legali, sono da ritenere integrative del codice civile le disposizioni dei regolamenti edilizi locali relative alla determinazione della distanza tra i fabbricati in rapporto all'altezza e che regolino, con qualsiasi criterio o modalità, la misura dello spazio che deve essere osservato tra le costruzioni, mentre le norme che, avendo come scopo principale la tutela d'interessi generali urbanistici, disciplinano solo l'altezza in sé degli edifici, senza nessuna relazione con le distanze intercorrenti tra gli stessi, proteggono, nell'ambito degli interessi privati, esclusivamente il valore economico della proprietà dei vicini. Ne consegue che, nel primo caso, sussiste, in favore del danneggiato, il diritto alla riduzione in pristino, nel secondo, invece, è ammessa unicamente la tutela risarcitoria.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5142 del 21/02/2019

[Cod_Civ_art_0871](#), [Cod_Civ_art_0872](#), [Cod_Civ_art_0873](#)